



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 509 DEL 22/06/2023

COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO, CON DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA CON DECORRENZA 01.11.2023, DELLA DIPENDENTE DI RUOLO TONNINI MARIA, AREA: ISTRUTTORI – PROFILO PROFESSIONALE: ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 04

SERVIZIO
UFFICIO PENSIONI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Volpini Andrea

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 75 e 76 del 22/12/2022, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023 -2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 5/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025: assegnazione risorse finanziarie;

VISTO l'art. 24, commi 6 e 7, del Decreto-Legge n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, che detta disposizioni in materia pensionistica nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a partire al 1° gennaio 2012;

RILEVATO che, in base a quanto disposto dal sopraindicato art. 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, dall'art. 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010 e ss.mm.ii., dal decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze adottato di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 5 novembre 2019, recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita e dalla circolare INPS n. 19 del 07.02.2020, per l'anno 2023, l'accesso alla "pensione di vecchiaia" è consentito al compimento dell'età anagrafica di 67 anni, con un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni;

VISTO l'art. 27-ter – lettera a), del CCNL 06.07.1995, modificato dall'art. 21 del CCNL 22.01.2004, il quale stabilisce che la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha luogo per il raggiungimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio qualora tale seconda ipotesi sia espressamente prevista, come obbligatoria, da fonti legislative o regolamentari applicabili nell'ente;

RICHIAMATO l'art. 78 del vigente regolamento organico;

ACCERTATO che alla data del 31 ottobre 2023, la dipendente Tonnini Maria, matricola 1332, appartenente all'Area degli Istruttori con il profilo di "Istruttore Amministrativo" (ex cat. giuridica C ed economica C3), avrà raggiunto i requisiti prescritti, ovvero 67 anni di età congiuntamente ad un'anzianità contributiva pari ad anni 36, mesi 2 e giorni 11 poiché:

- ha prestato servizio non di ruolo presso il Comune di Misano Adriatico (FO) dal 01.07.1979 al 31.08.1979, maturano un'anzianità contributiva pari a mesi 02;

- ha prestato servizio non di ruolo presso il Comune di Cattolica per periodi saltuari dal 25.06.1981 al 26.09.1990, con successivo ingresso in ruolo dal 02.05.1991, giusta deliberazione di Giunta Municipale n. 387 del 05.04.1991, maturando un'anzianità contributiva pari ad anni 34, mesi 05 e giorni 19;

- ha presentato, in data 23.06.1994, domanda di ricongiunzione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29/1979 e in considerazione di ciò, alla stessa, con determinazione ex INPDAP DT011200900022410 del 11.02.2009, sono stati riconosciuti periodi utili ai fini del

trattamento di quiescenza pari a mesi 09 e giorni 21;

- ha presentato, in data 19.10.2020, domanda di accredito figurativo per periodi relativi al congedo di maternità per i figli e in considerazione di ciò, alla stessa, con atto INPS – Direzione provinciale Rimini protocollo n° INPS.3201.14/06/2023.0158625, sono stati riconosciuti periodi utili ai fini del trattamento di quiescenza pari a mesi 09 e giorni 01;

VISTO l'art. 12 del CCNL 09.05.2006, con il quale vengono fissati i termini di preavviso nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro;

RICHIAMATA la comunicazione del 10.03.2023 – *prot. n. 10032 (depositata agli atti d'ufficio) ad oggetto: "Preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età" notificata in pari data alla dipendente sopraindicata;*

DATO ATTO che sono stati rispettati i termini di preavviso;

PRESO ATTO che la suddetta dipendente ha presentato all'INPS in data 15.11.2022 domanda *on line* di pensione di vecchiaia n. 2066945000090;

VISTI gli ordinamenti dell'ex CPDEL e dell'ex INADEL Previdenza, Istituti confluiti nell'INPS gestione ex INPDAP, ai quali il suddetto dipendente è stato regolarmente iscritto e che garantiscono la liquidazione del trattamento di quiescenza e previdenza;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente CCNL Funzioni Locali;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

- 1) di risolvere con effetto dal 01.11.2023 il rapporto di lavoro con la dipendente di ruolo Tonnini Maria, matricola 1332 appartenente all'Area degli Istruttori con il profilo di "Istruttore Amministrativo" (ex cat. giuridica C ed economica C3), la quale alla data del **31 ottobre 2023, ultimo giorno di servizio**, sarà in possesso dei requisiti anagrafici (67 anni di età) e contributivi (36 anni, 02 mesi e 11 giorni di anzianità contributiva rispetto al requisito minimo richiesto di 20 anni), utili per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia con **decorrenza dal 01 novembre 2023**;
- 2) di dare atto che al fine dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche

